



GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 23 marzo 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare. Pag. 1366

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 104.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari Pag. 1366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 105.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova Pag. 1369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 106.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano Pag. 1369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 107.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Palermo ad acquistare in proprietà un immobile in Palermo Pag. 1371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 108.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione perpetua della Parrocchia di Sant'Antonio Abate con la Parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di Platèda (Sondrio). Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Modifiche al decreto ministeriale 31 marzo 1965, riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari Pag. 1371

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1966.

Seconda variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio finanziario 1965-66 Pag. 1375

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1376

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1376

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1376

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1376

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 1376

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1376

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377

- Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377
- Autorizzazione al comune di San Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377
- Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377
- Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 1377
- Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 1378
- Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Nomina del commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori Pag. 1378
- Ministero dei lavori pubblici:** Approvazione della variante all'art. 10 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Ferrara Pag. 1378
- Prefettura di Trieste:** Ripristino di cognome nella forma italiana Pag. 1378

CONCORSI ED ESAMI

- Ministero degli affari esteri:** Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di assistente commerciale aggiunto di 2° classe nella carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri Pag. 1379
- Ministero della difesa-Aeronautica:** Concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1° classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67 Pag. 1379
- Ministero della sanità:**
 Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3° classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. Pag. 1387
 Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3° classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità Pag. 1387
- Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:** Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale del 3 dicembre 1964 Pag. 1388
- Ministero dell'industria e del commercio:** Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere Pag. 1388
- Ufficio medico provinciale di Nuoro:** Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro Pag. 1388

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

*Decreto presidenziale 28 aprile 1961
 registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 358*

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIMA Felice fu Giovanni, nato a Saluzzo il 15 dicembre 1921, partigiano combattente (alla memoria). — Ferito dal nemico in agguato, veniva catturato dopo impari lotta. Condannato alla pena capitale, attendeva la morte con eroica fermezza. — Valle Susa (Torino), novembre 1943.

(2288)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 8 febbraio 1966, n. 104.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Epigrafia greca;
 Archeologia cristiana;
 Storia economica;
 Storia della critica letteraria;
 Storia del teatro italiano;
 Filologia germanica;
 Antropologia culturale;
 Sociologia;
 Papirologia.

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

Filosofia della scienza;
 Antropologia culturale;
 Sociologia;
 Logica.

Art. 52. — Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali per l'indirizzo applicativo del corso di laurea in Matematica, l'insegnamento di « Calcolo delle probabilità », è spostato al terzo anno degli insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi.

Art. 62. — L'insegnamento fondamentale di « Mineralogia » (gruppo B) del 2° anno del biennio del corso di laurea in Ingegneria mineraria è soppresso.

L'insegnamento di petrografia (gruppo B) del triennio di applicazione del predetto corso di laurea è abrogato. Al loro posto viene istituito l'insegnamento di « Mineralogia e petrografia » (gruppo B) che è collocato tra gli insegnamenti del triennio di applicazione.

Nell'orientamento A) gli insegnamenti a scelta dello studente di « Tecnologie generali » (gruppo C) e « Tecnologie speciali minerarie » (gruppo C) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

- 31) Tecnologie meccaniche (gruppo C);
- 32) Tecnologie speciali metallurgiche (gruppo C);
- 33) Controlli automatici (gruppo C).

Nell'orientamento C) a scelta dello studente è aggiunto l'insegnamento di « Complementi di mineralogia e di petrografia » (gruppo C).

Gli articoli 89 e 90, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 92 (già 89). — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 93 (già 90). — Le materie d'insegnamento sono le seguenti distribuite nei tre anni di corso:

1° Anno:

1) Nozioni di embriologia e di anatomia del periodo evolutivo (annuale);

2) Puericoltura con particolare riguardo alla fisiologia di tale periodo evolutivo ed in esso, dei processi dell'accrescimento, dell'alimentazione e della nutrizione (biennale);

3) Patologia del neonato (annuale);

4) Anatomia patologica;

5) Malattie oculari dei bambini (annuale);

6) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);

7) Genetica medica.

2° Anno:

1) Clinica pediatrica (biennale);

2) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);

3) Anatomia patologica (biennale);

4) Malattie infettive dell'infanzia (biennale);

5) Otorinolaringoiatria infantile;

6) Dermosifilopatia;

7) Puericoltura, con particolare estensione ai suoi aspetti sociali ed igienici e legislazione scolastica (biennale).

Gli articoli 104 e 105, relativi alla Scuola di specializzazione in clinica oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 106 (già 104). — La durata dei corsi è di quattro anni e il numero complessivo degli iscritti è di 25.

Art. 107 (già 105). — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunkzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare e terapia fisica;

3) Anatomia patologica oculare;

4) Patologia e clinica oculare (malattia delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° Anno:

1) Patologia e clinica oculare (malattie del cristallino, del vitreo, dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;

3) Afezioni otorinolaringoiatriche e occhio;

4) Tecnica operatoria (1° parte).

4° Anno:

1) Neurooftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria (2° parte).

Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno.

Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 84 del presente statuto, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

L'art. 111, relativo alla Scuola di specializzazione in neurologia e psichiatria è abrogato e sostituito dal seguente.

Art. 113 (già 111). — Le materie di insegnamento sono le seguenti distribuite in tre anni di corso:

1) Istologia e anatomia umana normale;

2) Fisiologia applicata del sistema nervoso;

3) Istologia ed anatomia patologica;

4) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale);

5) Clinica oculistica (in rapporto alle malattie del sistema nervoso);

6) Semeiologia dell'udito e dell'apparato vestibolare;

7) Psicologia, psicopatologia e psichiatria;

8) Psicopatologia forense, medicina legale e infortunistica inerente al sistema nervoso;

9) Elementi di neurochirurgia;

10) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi) (triennale).

Alla fine del primo anno gli esami verteranno su:

1) Istologia ed anatomia umana normale;

2) Fisiologia applicata del sistema nervoso;

3) Clinica delle malattie nervose e mentali (semeiologia, neurologia e psichiatria) (1° anno);

4) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi).

Alla fine del secondo anno gli esami verteranno su:

1) Istologia ed anatomia patologica;

2) Clinica oculistica (in rapporto alle malattie del sistema nervoso);

3) Semeiologia dell'udito e dell'apparato vestibolare;

4) Clinica delle malattie nervose e mentali (anatomia clinica) (2° anno);

5) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi).

Alla fine del terzo anno gli esami verteranno su:

1) Psicopatologia forense, medicina legale e infortunistica inerente al sistema nervoso;

2) Elementi di neurochirurgia;

3) Psicologia, psicopatologia e psichiatria;

4) Clinica delle malattie nervose e mentali (terzo anno);

5) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi).

Dopo l'art. 147, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in igiene e medicina scolastica, in malattie endocrine e metaboliche, in gerontologia e geriatria.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica

Art. 148. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in « Igiene e medicina scolastica » con sede presso l'Istituto di igiene di questa Università.

La direzione della Scuola sarà tenuta per un biennio, alternativamente, dal direttore della clinica pediatrica e dal cattedratico, di ruolo o fuori ruolo, di igiene.

Art. 149. — La durata del corso è di due anni e il numero degli iscritti è di venti per ogni corso.

Art. 150. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti, distribuite nei due anni di corso.

1° Anno:

1) Demografia, statistica sanitaria e medicina sociale;

2) Igiene dell'alimentazione;

3) Igiene scolastica e legislazione scolastica;

4) Patologia e clinica delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);

5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (1° corso);

6) Diagnostica di laboratorio delle malattie infettive e parassitarie dell'età scolare.

2° Anno:

1) Pedagogia e ortofrenia;

2) Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;

3) Auxologia ed educazione fisica;

4) Patologia e clinica delle malattie proprie dell'età scolare (2° corso);

5) Epidemiologia e profilassi delle malattie proprie dell'età scolare (2° corso);

6) Fisiopatologia dell'età puberale;

7) Psiconeurologia dell'età scolastica.

Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni teoriche e pratiche. Saranno altresì tenute conferenze su argomenti attinenti all'igiene, alla organizzazione di assistenza medico-scolastica ed alla neuropsichiatria infantile.

Alla fine di ciascun anno di corso gli studenti iscritti dovranno sostenere le prove degli insegnamenti annuali, mentre quelle degli insegnamenti biennali saranno sostenuti alla fine del secondo corso.

Gli iscritti dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in malattie endocrine e metaboliche

Art. 151. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione delle malattie endocrine e metaboliche con sede presso l'Istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della Scuola.

Art. 152. — Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia in numero di 30 per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami. Il direttore può concedere l'iscrizione al 2° anno di corso a chi, essendo in possesso dei requisiti citati dal titolo X, art. 80, dello statuto dell'Università di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza in Clinica medica generale, Patologia speciale medica o Semeiotica medica.

Art. 153. — La durata dei corsi è di 2 anni.

Art. 154. — Durante il secondo anno di corso verranno tenute esercitazioni di clinica delle malattie endocrine e del metabolismo, di diagnostica di laboratorio ed altre di indole pratica..

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti scelti dal direttore della Scuola; esse saranno dedicate a problemi endocrinologici e metabolici che interessino branche specialistiche della medicina.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi, alle conferenze ed alle esercitazioni sia teoriche che pratiche e non possono essere ammessi all'anno di corso successivo se non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.

Art. 155. — L'esame di diploma consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento riguardante le malattie endocrine e metaboliche, il cui argomento dovrà essere concordato col direttore della Scuola all'inizio del 2° anno. La dissertazione dovrà essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la Direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 165. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia, istologica ed embriologia delle ghiandole endocrine (annuale);

2) Biochimica e fisiologia delle ghiandole endocrine e del metabolismo (annuale);

3) Semeiotica clinica e funzionale delle malattie endocrine e metaboliche (biennale);

4) Patologia medica delle malattie endocrine e metaboliche (biennale);

5) Clinica e terapia medica delle malattie endocrine e metaboliche (biennale).

2° Anno:

1) Clinica e terapia medica delle malattie endocrine e metaboliche (biennale);

2) Patologia medica delle malattie endocrine e metaboliche (biennale);

3) Semeiotica clinica e funzionale delle malattie endocrine e metaboliche (biennale);

4) Malattie endocrine e metaboliche in ginecologia ed ostetricia (annuale);

5) Malattie endocrine e metaboliche dell'età infantile (annuale);

6) Malattie endocrine e metaboliche e neuropsichiatria;

7) Chirurgia delle ghiandole endocrine (annuale);

8) Anatomia patologica delle malattie endocrine e del metabolismo (annuale).

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 157. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria con sede presso l'Istituto di clinica medica generale, il cui direttore è anche direttore della Scuola.

Art. 158. — Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia in numero di 30 per l'intero corso. Nel caso che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero compatibile con la disposizione di cui sopra, l'ammissione sarà subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami. Il direttore può concedere l'iscrizione al 2° anno di corso a chi, essendo in possesso dei requisiti citati dal titolo X, art. 80, dello statuto dell'Università di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza in Clinica medica generale, Patologia speciale medica e Semeiotica medica.

Art. 159. — La durata dei corsi è di 2 anni.

Art. 160. — Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni teoriche e pratiche e non potranno essere ammessi all'anno di corso successivo se prima non avranno superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.

I corsi sono integrati da conferenze dedicate ai problemi geriatrici interessanti le varie branche della medicina e chirurgia (ginecologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringologia, stomatologia).

Art. 161. — L'esame di diploma consisterà nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento riguardante la Gerontologia e geriatria, il cui argomento dovrà essere concordato col direttore della Scuola all'inizio del secondo anno. La dissertazione dovrà essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la Direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 162. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

- 1) Fisiologia della senescenza;
- 2) Anatomia patologica;
- 3) Semeiologia fisica e funzionale;
- 4) Patologia medica geriatrica;
- 5) Radiologia.

2° Anno:

- 1) Clinica geriatrica generale e terapia geriatrica;
- 2) Neuropsichiatria geriatrica;
- 3) Chirurgia geriatrica;
- 4) Medicina sociale (assistenziale, gerontocomiale, attitudini lavorative).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1966, n. 105.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:

30) Storia della scienza e della tecnica.

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica - I gruppo, è aggiunto quello di: « Geologia nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1966, n. 106.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:

- 25) Lingua e letteratura araba;
- 26) Lingue ugro-finniche;
- 27) Paleografia e diplomatica;
- 28) Storia americana;
- 29) Storia dell'Europa orientale;
- 30) Storia della critica letteraria;
- 31) Storia comparata delle letterature europee;
- 32) Lingua e letteratura finlandese;
- 33) Lingue e letterature baltiche;
- 34) Storia contemporanea;
- 35) Lingua e letteratura albanese;
- 36) Letteratura ispano-americana;
- 37) Lingua e letteratura bulgara;
- 38) Lingua e letteratura cecoslovacca;
- 39) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
- 40) Lingua e letteratura serbo-croata;
- 41) Lingua e letteratura slovena;
- 42) Storia delle tradizioni popolari.

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

- Scienza dell'alimentazione del bestiame;
- Chimica analitica (semestrale);
- Residui e additivi alimentari (semestrale);
- Fisiopatologia vegetale (semestrale);
- Micologia (semestrale);
- Zoologia agraria (semestrale).

Gli insegnamenti complementari di « Fitoiatria » e « Virologia vegetale » passano da annuale a semestrale.

Dopo l'art. 180, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Angiologia ed in Angiologia e chirurgia vascolare.

Art. 181. — Presso la Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la Scuola di specializzazione in Angiologia ed in Angiologia e chirurgia vascolare.

La durata dei corsi è di due anni per il diploma in Angiologia e di tre per il diploma in Angiologia e chirurgia vascolare. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in Medicina e chirurgia. Le norme generali di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle dello statuto delle scuole di specializzazione dell'Università di Milano.

Gli insegnanti della scuola sono designati dal Consiglio di Facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 182. — Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:

Anatomia macro e microscopica e radiologia dell'apparato vascolare;

Fisiologia della circolazione periferica;

Anatomia e fisiologia patologica delle alterazioni morbose dell'apparato vascolare;

Fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie;

Semeiologia fisica e strumentale dell'apparato vascolare;

Le angiopatie in medicina;

Le angiopatie dei tegumenti.

2° Anno:

Arteriopatie;

Flebopatie;

Lesioni dei piccoli vasi e linfopatie;

Terapia medica delle angiopatie;

Chirurgia vascolare.

3° Anno:

Pratica clinica;

Attività sperimentale e operatoria nel campo vascolare;

Lezioni e conferenze.

L'insegnamento sarà dottrinario e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico.

Gli iscritti al 3° corso hanno obbligo di un internato giornaliero effettivo per un anno.

Art. 183. — Il numero massimo di laureati che possono iscriversi al 1° anno della Scuola è di 25. Sono ammessi agli anni successivi gli allievi che hanno superato tutti gli esami dell'anno del corso frequentato.

Art. 184. — Alla fine del primo biennio gli specializzandi che hanno frequentato i corsi e superato gli esami possono essere ammessi ad un esame di diploma in Angiologia consistente nella discussione di una tesi scritta di argomento di Angiologia.

Il diploma conseguito è di specializzazione in Angiologia.

Art. 185. — Alla fine del triennio gli specializzandi che hanno compiuto il loro internato dovranno superare una prova orale teorica ed una prova pratica, prima di essere ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di Angiologia e chirurgia vascolare.

Il diploma conseguito è di specializzazione in Angiologia e chirurgia vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1966, n. 107.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Palermo ad acquistare in comproprietà un immobile in Palermo.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Palermo vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal sig. Salvatore Moncada, per il prezzo complessivo di L. 41.800.000, una porzione immobiliare, con i proporzionali diritti condominiali, del fabbricato sito in Palermo alla piazza Vittorio Emanuele Orlando con ingresso dalla via Nicolò Turrisi n. 38, costituita da quattro appartamenti posti al primo piano, per complessivi 20 vani, nonché un vano terraneo con scala sussidiaria e con ingresso esclusivo dalla via Nicolò Turrisi n. 30, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 febbraio 1966, n. 108.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione perpetua della Parrocchia di Sant'Antonio Abate con la Parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di Piateda (Sondrio).

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 1° luglio 1965, relativo alla unione perpetua, nella forma « aequae principaliter », della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in contrada Piateda Alta del comune di Piateda (Sondrio), con la Parrocchia del SS. Crocifisso, in contrada Piateda al Piano dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Modifiche al decreto ministeriale 31 marzo 1965, riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Vista la direttiva del Consiglio della C.E.E. del 26 gennaio 1965 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 22 del 9 febbraio 1965), relativa alla fissazione di requisiti di purezza specifici per i conservativi che possono essere impiegati nei prodotti destinati all'alimentazione umana;

Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale alla direttiva predetta;

Ritenuto altresì di provvedere alla modificazione dell'art. 7 del decreto ministeriale sopracitato;

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1965, concernente una proroga del termine stabilito dall'art. 18 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 sopracitato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 7 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« Gli alimenti trattati con additivi chimici o che comunque li contengono, debbono recare sulla confezione o, se venduti sfusi, sull'apposito cartello denominante gli alimenti, unitamente alle altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: contenente (nome del o degli additivi secondo la nomenclatura degli additivi stessi).

Tale indicazione può essere omessa nel caso di alimenti disciplinati dal primo comma dell'art. 4 nella cui composizione entrino sostanze alimentari contenenti additivi chimici, purchè la quantità di additivo non superi il 5% della dose massima consentita per l'alimento apportatore. Nel caso di additivi appartenenti al gruppo dei gelificanti ed addensanti, di cui all'allegato elenco, tale quantitativo è fissato nei limiti del 10% della dose massima consentita per l'alimento apportatore con esclusione dei polifosfati, del citrato di sodio e del citrato di potassio per i quali tale dose rimane fissata nei limiti del 5%.

Ove nella composizione dell'alimento posto in vendita entrino più sostanze alimentari contenenti lo stesso additivo oppure additivi appartenenti allo stesso gruppo, l'indicazione di essi può essere omessa, purchè il quantitativo totale non superi il 5% della dose massima, più alta, consentita per uno degli alimenti apportatori.

Può derogarsi, altresì, dall'obbligo dell'indicazione sancita dal primo comma nei casi di additivi previsti « come residuo », allorchè le quantità presenti non superino il 5% di quelle massime consentite.

L'indicazione del contenuto di anidride solforosa per la birra non è obbligatoria purchè il quantitativo presente « come residuo » non superi i 20 mg/l.

Art. 2.

I requisiti specifici di purezza per i conservativi riportati nella parte 1^a, lettere A e B dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 31 marzo 1965 sono sostituiti da quelli compresi nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1966 è consentita l'aggiunta di 300 mg/l, per la conservazione delle bevande analcoliche contenenti non meno di gr. 12 di succhi di frutta per 100 ml, dei seguenti conservativi antimicrobici:

E 210 Acido benzoico, E 211 Sodio benzoato, E 212 Potassio benzoato, E 213 Calcio benzoato, E 214 Etile p-ossibenzoato, E 215 Sale sodico dell'estere etilico dell'acido para ossi benzoico (1), E 216 Propile p-ossi benzoato, E 217 Sale sodico dell'estere propilico dell'acido p-ossi benzoico (2).

(1) Espresso in etile p-ossi benzoato.

(2) Espresso in propile p-ossi benzoato.

Art. 4.

Sono consentiti la produzione e l'importazione di prodotti non conformi alle disposizioni dell'art. 1 fino al 30 giugno 1966 e lo smaltimento delle scorte fino al 28 febbraio 1967.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 hanno effetto dal 31 maggio 1966.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

ALLEGATO al decreto ministeriale del 19-2-1966

Requisiti di purezza specifici per i conservativi compresi nell'allegato I-A e I-B del decreto ministeriale 31 marzo 1965.

Osservazioni generali

a) Salvo indicazione contraria, i quantitativi e le percentuali sono calcolati in peso, sul prodotto anidro;

b) Quando il prodotto di cui trattasi non è originariamente anidro e vengono considerate le « materie volatili », l'acqua è compresa fra dette materie;

c) Quando la durata dell'essiccamento non è precisata, quest'ultimo deve intendersi « fino ad ottenimento di un peso costante ».

E 200 ACIDO SORBICO

Aspetto:

Polvere cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo riscaldamento a 105° C per 90 minuti.

Intervallo di fusione:

133°-135° C, dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99 %, dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico.

Materie volatili:

Non più del 3%, determinato mediante essiccamento per 24 ore in un essiccatore ad acido solforico.

Ceneri solfatate:

Non più dello 0,2%.

Aldeidi:

Non più dello 0,1%, calcolato in formaldeide.

E 201 SODIO SORBATO

Aspetto:

Polvere cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo 90 minuti di riscaldamento a 105° C.

Intervallo di fusione dell'acido sorbico non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

133°-135° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99 %, dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico.

Materie volatili:

Non più dell'1%, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Aldeidi:

Non più dello 0,1 %, calcolato in formaldeide.

E 202 POTASSIO SORBATO

Aspetto:

Polvere cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo 90 minuti di riscaldamento a 105° C.

Intervallo di fusione dell'acido sorbico non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

133°-135° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99 %, dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico.

Materie volatili:

Non più dell'1%, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Aldeidi:

Non più dello 0,1%, calcolato in formaldeide.

E 203 CALCIO SORBATO

Aspetto:

Polvere fine, cristallina, bianca, che non presenta variazioni di colore dopo 90 minuti di riscaldamento a 105° C.

Intervallo di fusione dell'acido sorbico non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

133°-135° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 98 %, dopo essiccamento sotto vuoto per 4 ore in essiccatore ad acido solforico.

Materie volatili:

Non più del 2%, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Aldeidi:

Non più dello 0,1%, calcolato in formaldeide.

E 210 ACIDO BENZOICO

Aspetto:

Polvere cristallina, bianca.

Intervallo di fusione:

121,5-123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99,5%.

Ceneri solfatate:

Non più dello 0,05%.

Acidi policiclici:

Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione neutralizzata di acido benzoico, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico.

Cloro organico:

Non più dello 0,07 %, corrispondente allo 0,3 % espresso come acidi monoclorobenzoici.

Sostanze facilmente ossidabili:

Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO₄ 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N, dopo un'ora, a temperatura ambiente.

Prova dell'acido solforico:

La soluzione a freddo di 0,5 g d'acido benzoico in 5 ml d'acido solforico 94,5-95,5% non deve presentare una colorazione più intensa di quella di un liquido di riferimento contenente 0,2 ml di cloruro di cobalto STC (1), 0,3 ml di cloruro ferrico STC (2), 0,1 ml di solfato di rame STC (3) e 4,4 ml d'acqua.

(1) *Cloruro di Cobalto STC*: Sciogliere 65 g circa di cloruro di cobalto CoCl₂·6H₂O in un quantitativo di miscela di 25 ml di acido cloridrico e di 975 ml d'acqua, sufficiente per ottenere un volume totale di 1.000 ml. Introdurre esattamente 5 ml di questa soluzione in un matraccio per indice di iodio da 250 ml. Aggiungere 5 ml di perossido di idrogeno al 3 %, poi 15 ml di una soluzione al 20 % di idrossido di sodio. Fare bollire durante 10 minuti, lasciare raffreddare, aggiungere 2 g di ioduro di potassio e 20 ml di acido solforico al 25 %. Dopo soluzione totale del precipitato, titolare lo iodio liberato al tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di amido TS (°). 1 ml di tiosolfato di sodio 0,1 N corrisponde a 23,80 mg di CoCl₂·6H₂O. Adeguare il volume finale della soluzione aggiungendo un quantitativo sufficiente della miscela di acido cloridrico e di acqua per ottenere una soluzione contenente 59,5 mg di CoCl₂·6H₂O per ml.

(2) *Solfato di Rame STC*: Sciogliere 65 g circa di solfato di rame CuSO₄·5H₂O in un quantitativo di miscela contenente 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua, sufficiente per ottenere un volume totale di 1.000 ml. Introdurre esattamente 10,0 ml di questa soluzione in un matraccio per indice di iodio da 250 ml, aggiungere 40 ml di acqua, 4 ml di acido acetico e 3 g di ioduro di potassio. Titolare lo iodio liberato al tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di amido TS (°) ml di tiosolfato di sodio 0,1 N corrisponde a 24,97 mg di CuSO₄·5H₂O. Adeguare il volume finale della soluzione aggiungendo un quantitativo sufficiente di miscela di acido cloridrico e di acqua per ottenere una soluzione contenente 62,4 mg di CuSO₄·5H₂O per ml.

(3) *Cloruro Ferrico STC*: Sciogliere 55 g circa di cloruro ferrico in un quantitativo di miscela contenente 25 ml di acido cloridrico e 975 ml di acqua, sufficiente per ottenere un volume totale di 1.000 ml. Introdurre esattamente 10,0 ml di questa soluzione in un matraccio per indice di iodio da 250 ml, aggiungere 15 ml di acqua e 3 g di ioduro di potassio, poi lasciare riposare la miscela durante 15 minuti. Diluire con 100 ml di acqua, poi titolare lo iodio liberato al tiosolfato di sodio 0,1 N in presenza di amido TS (°). 1 ml di tiosolfato di sodio 0,1 N corrisponde a 27,03 mg di FeCl₃·6H₂O. Adeguare il volume finale della soluzione aggiungendo un quantitativo sufficiente di miscela di acido cloridrico e di acqua per ottenere una soluzione contenente 45,0 mg di FeCl₃·6H₂O per ml.

(°) *Amido TS*: Triturare 0,5 g di amido (amido di patate, amido di granturco o amido solubile) con 5 ml di acqua poi, continuando ad agitare, aggiungere a tale soluzione un quantitativo di acqua sufficiente per ottenere un volume totale di 100 ml. Portare ad ebollizione durante qualche minuto, lasciare raffreddare e filtrare. L'amido TS deve essere di preparazione recente.

E 211 SODIO BENZOATO**Aspetto:**

Polvere cristallina, bianca.

Intervallo di fusione dell'acido benzoico non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

121,5°-123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99,5 %, dopo essiccamento per 4 ore a 105° C.

Materie volatili:

Non più dell'1 %, determinato mediante essiccamento per 4 ore a 105° C.

Acidi policiclici:

Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione, se necessario neutralizzata, di sodio benzoato, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico.

Cloro organico:

Non più dello 0,06%, corrispondente a 0,25% espresso come acidi monoclorobenzoici.

Sostanze facilmente ossidabili:

Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO_4 , 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N, dopo un'ora a temperatura ambiente.

Grado di acidità o di alcalinità:

La neutralizzazione in presenza di fenoltaleina di un grammo di sodio benzoato non deve richiedere più di 0,25 ml di NaOH 0,1 N o di HCl 0,1 N.

E 212 POTASSIO BENZOATO**Aspetto:**

Polvere cristallina, bianca.

Intervallo di fusione dell'acido benzoico non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

121,5°-123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99 %, dopo essiccamento a 105° C.

Materie volatili:

Non più del 26,5 %, determinato mediante essiccamento a 105° C.

Acidi policiclici:

Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione, se necessario neutralizzata, di potassio benzoato, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico.

Cloro organico:

Non più dello 0,06%, corrispondente a 0,25% espresso come acidi monoclorobenzoici.

Sostanze facilmente ossidabili:

Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO_4 , 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N, dopo un'ora a temperatura ambiente.

Grado di acidità o di alcalinità:

La neutralizzazione in presenza di fenoltaleina di un grammo di potassio benzoato non deve richiedere più di 0,25 ml di NaOH 0,1 N o di HCl 0,1 N.

E 213 CALCIO BENZOATO**Aspetto:**

Polvere cristallina, bianca.

Intervallo di fusione dell'acido benzoico non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

121,5°-123,5° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Tenore:

Non meno del 99 %, dopo essiccamento a 105° C.

Materie volatili:

Non più di 17,5%, determinato mediante essiccamento a 105° C.

Acidi policiclici:

Effettuando l'acidificazione frazionata di una soluzione, se necessario neutralizzata, di calcio benzoato, il primo precipitato non deve presentare un intervallo di fusione diverso da quello dell'acido benzoico.

Cloro organico:

Non più dello 0,06 %, corrispondente allo 0,25 % espresso come acidi monoclorobenzoici.

Sostanze facilmente ossidabili:

Persistenza della colorazione rosa con non più di 0,5 ml di KMnO_4 , 0,1 N per grammo in soluzione solforica 0,1 N, dopo un'ora a temperatura ambiente.

Grado di acidità o di alcalinità:

La neutralizzazione in presenza di fenoltaleina di un grammo di calcio benzoato non deve richiedere più di 0,25 ml di NaOH 0,1 N o di HCl 0,1 N.

E 214 ESTERE ETILICO DELL'ACIDO p-IDROSSIBENZOICO**Aspetto:**

Polvere bianca, cristallina.

Intervallo di fusione:

115°-118° C.

Tenore:

Non meno di 99,5 %, dopo essiccamento per 2 ore a 80° C.

Ceneri solfatate:

Non più dello 0,05%.

Acidi liberi:

Non più dello 0,35%, espressi come acido p-idrossibenzoico.

Acido salicilico:

Non più dello 0,1%.

E 215 DERIVATO SODICO DELL'ESTERE ETILICO DELL'ACIDO p-IDROSSIBENZOICO**Aspetto:**

Polvere bianca, cristallina, igroscopica.

Intervallo di fusione dell'estere non ricristallizzato, isolato per acidificazione:

115°-118° C, dopo essiccamento sotto vuoto in un essiccatore ad acido solforico.

Tenore in estere etilico dell'acido p-idrossibenzoico:

Non meno dell'83 %, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Materie volatili:

Non più del 5%, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Ceneri solfatate:

37-39%.

pH:

La soluzione acquosa allo 0,1% deve presentare un pH compreso fra 9,9 e 10,3.

Acido salicilico:

Non più dello 0,1 %.

E 216 ESTERE n-PROPILICO DELL'ACIDO p-IDROSSIBENZOICO**Aspetto:**

Polvere bianca cristallina.

Intervallo di fusione:

95°-97° C, dopo essiccamento per 2 ore a 80° C.

Tenore:

Non meno del 99,5%, dopo essiccamento per 2 ore a 80° C.

Ceneri solfatate:

Non più dello 0,05%.

Acidi liberi:

Non più dello 0,35%, espressi come acido p-idrossibenzoico.

Acido salicilico:

Non più di 0,1%.

E 217 DERIVATO SODICO DELL'ESTERE n-PROPILICO DELL'ACIDO p-IDROSSIBENZOICO**Aspetto:**

Palvere bianca, o quasi bianca, cristallina, igroscopica.

Intervallo di fusione dell'estere non ricristallizzato isolato per acidificazione:

94°-97° C, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Tenore in estere propilico dell'acido p-idrossibenzoico:

Non meno dell'85%, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Materie volatili:

Non più del 5%, determinato mediante essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico.

Ceneri solfatate:

34-36%.

pH:

La soluzione acquosa allo 0,1% deve presentare un pH compreso fra 9,8 e 10,2.

Acido salicilico:

Non più dello 0,1%.

E 220 ANIDRIDE SOLFOROSA**Aspetto:**

Gas incolore.

Tenore:

Non meno del 99%.

Materie non volatili:

Non più dello 0,01%.

Anidride solforica:

Non più dello 0,1%.

Altri gas (eccettuati i gas che entrano nella composizione normale dell'aria):

Nessuna traccia.

Selenio:

Non più di 10 mg/kg.

E 221 SODIO SOLFITO

(anidro o eptaidrato)

Aspetto:

Polvere bianca, cristallina o cristalli incolori.

Tenore:

Anidro: non meno del 95% di Na_2SO_3 , e non meno del 48% di SO_2 .

Eptaidrato: non più del 48% di Na_2SO_3 , e non meno del 24% di SO_2 .

Tiosolfato:

Non più dello 0,1% di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, calcolato sulla base del tenore in SO_2 .

Ferro:

Non più di 50 mg/kg di Na_2SO_3 , sulla base del tenore in SO_2 .

Selenio:

Non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2 .

E 222 SODIO SOLFITO ACIDO**Aspetto:**

Polvere bianca, cristallina.

Tenore:

Non meno del 95% di NaHSO_3 , e non meno del 58,4% di SO_2 .

Ferro:

Non più di 30 mg/kg di NaHSO_3 .

Selenio:

Non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2 .

E 223 SODIO DISOLFITO**Aspetto:**

Cristalli incolori o polvere bianca, cristallina.

Tenore:

Non meno del 95% di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$, e non meno del 64% di SO_2 .

Ferro:

Non più di 35 mg/kg di $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$.

Selenio:

Non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2 .

E 224 POTASSIO DISOLFITO**Aspetto:**

Cristalli incolori o polvere bianca, cristallina.

Tenore:

Non meno del 95% di $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_4$, e non meno del 54,7% di SO_2 .

Ferro:

Non più di 30 mg/kg di $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_4$.

Selenio:

Non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2 .

E 225 CALCIODISOLFITO**Aspetto:**

Polvere bianca o frammenti leggermente giallastri.

Tenore:

Non meno del 95% di CaS_2O_5 , e non meno del 66% di SO_2 .

Ferro:

Non più di 35 mg/kg di CaS_2O_5 .

Selenio:

Non più di 10 mg/kg sulla base del tenore in SO_2 .

E 250 SODIO NITRITO**Aspetto:**

Polvere bianca, cristallina, o frammenti di colore giallastro.

Tenore:

Non meno del 98%, dopo essiccamento sotto vuoto in essiccatore ad acido solforico; il resto deve essere totalmente costituito, in pratica, da nitrato di sodio.

Acqua:

Non più dell'1%.

E 251 SODIO NITRATO**Aspetto:**

Polvere bianca, cristallina, leggermente igroscopica.

Tenore:

Non meno del 99%, dopo essiccamento a 105° C.

Materie volatili:

Non più dell'1%, determinato mediante essiccamento a 105° C.

Nitriti:

Non più di 30 mg/kg espressi in NaNO_2 .

252 POTASSIO NITRATO**Aspetto:**

Polvere bianca, cristallina.

Tenore:

Non meno del 99%, dopo essiccamento a 105° C.

Materie volatili:

Non più dell'1%, determinato mediante essiccamento a 105° C.

Nitriti:

Non più di 30 mg/kg espressi in NaNO_2 .

E 260 ACIDO ACETICO (*)**Aspetto:**

Liquido limpido, incolore.

Tenore:

Non meno del 99,4%.

Punto di ebollizione:

118° C alla pressione di 760 mm di Hg.

Materie non volatili:

Non più dello 0,005%.

Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili:

Non più dello 0,2%, espresso in acido formico, determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio.

E 261 POTASSIO ACETATO**Aspetto:**

Cristalli incolori, deliquescenti.

Tenore:

Non meno del 99%, dopo essiccamento a 200° C.

Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili:

Non più dello 0,2%, espresso in acido formico, determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio.

(*) I dati si riferiscono all'acido acetico cristallizzabile (giaciale) per le soluzioni acquose si debbono calcolare i valori corrispondenti al loro titolo di acido acetico cristallizzabile.

E 262 SODIO DIACETATO (*)**Aspetto:**

Cristalli incolori o polvere cristallina bianca.

Materie insolubili nell'acqua:

La soluzione acquosa al 10% deve essere limpida.

Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili:

Non più dello 0,2%, espresso in acido formico, determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio.

Acido acetico, sodio-acetato ed acqua:

Non meno del 99,7% in totale e non meno del 40% di acido acetico.

E 263 CALCIO ACETATO**Aspetto:**

Polvere cristallina, bianca.

Tenore:

Non meno del 99%, dopo essiccamento a 200° C.

Materie volatili:

Non più del 10,5%, determinato mediante essiccamento a 200° C.

pH:

La soluzione acquosa al 10% deve presentare un pH compreso fra 7,0 e 9,0.

Acido formico, formiati ed altre impurezze ossidabili:

Non più dello 0,2%, espresso in acido formico, determinato per titolazione a mezzo di permanganato di potassio.

E 270 ACIDO LATTICO ()****Aspetto:**

Liquido limpido, leggermente viscoso, incolore o leggermente giallastro.

Tenore:

Non meno dell'80%.

Acidi grassi:

Nessuna traccia dosabile.

Calcio:

Non più dello 0,05%.

Solfati:

Non più dello 0,05% espressi in SO₄—

Cloruri:

Non più dello 0,02% espressi in Cl—

Ceneri solfatate:

Non più dello 0,3%.

Ferro:

Non più di 20 mg/kg.

Bario:

Nessuna traccia dosabile.

Acido ossalico:

Non più dello 0,15%.

Ferro - Cianuri:

Nessuna traccia.

Sostanze riducenti:

Nessuna riduzione del liquido di Fehling.

E 280 ACIDO PROPIONICO (*)****Aspetto:**

Liquido incolore o leggermente giallastro.

Tenore:

Non meno del 99%.

Materie non volatili:

Non più dello 0,05%.

Aldeidi:

Non più dello 0,1%, espresso in formaldeide.

Ferro:

Non più di 30 mg/kg.

(*) Può contenere un leggero eccesso di acido acetico e di sodio acetato.

(**) I dati si riferiscono ad una soluzione acquosa all'80-85%; per le soluzioni acquose a concentrazione più debole si debbono calcolare i valori corrispondenti al loro titolo d'acido lattico.

(***) I dati si riferiscono all'acido propionico anidro; per le soluzioni acquose si debbono calcolare i valori corrispondenti al loro titolo d'acido propionico.

E 281 SODIO PROPIONATO**Aspetto:**

Polvere cristallina bianca.

Tenore:

Non meno del 99%, dopo essiccamento per 2 ore a 105° C.

Materie volatili:

Non più del 4%, determinato mediante essiccamento per 2 ore a 105° C.

Sostanze insolubili nell'acqua:

Non più dello 0,3%.

Materie facilmente ossidabili:

Nessuna traccia.

Ferro:

Non più di 30 mg/kg.

E 282 CALCIO PROPIONATO**Aspetto:**

Polvere cristallina, bianca.

Tenore:

Non meno del 99%, dopo essiccamento per 2 ore a 105° C.

Materie volatili:

Non più del 4%, determinato mediante essiccamento per 2 ore a 105° C.

Sostanze insolubili nell'acqua:

Non più dello 0,3%.

Materie facilmente ossidabili:

Nessuna traccia.

Ferro:

Non più di 30 mg/kg.

E 290 ANIDRIDE CARBONICA**Aspetto:**

Gas incolore.

Titolo:

Non meno del 99% di CO₂ in volume.

Acidità:

Il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 50 ml di acqua bollita di fresco non deve conferire a quest'ultima un'acidità, rispetto al metilarancio, superiore a quella di 50 ml di acqua bollita di fresco addizionata di 1 ml di acido cloridrico 0,01 N.

Sostanze riducenti idrogeno fosforato e idrogeno solforato:

Il gorgoglio di 915 ml di gas attraverso 25 ml di reagente al nitrato d'argento ammoniacale, addizionati di 3 ml di ammoniaca, non deve provocare un intorbidamento o un oscuramento di tale soluzione.

Ossido di carbonio:

Una soluzione diluita di sangue, dopo agitazione con un volume di 915 ml di gas ed addizione di una miscela di pirogallolo e di acido tannico, non deve presentare una colorazione rosa, ma una colorazione grigia comparabile a quella prodotta nelle medesime condizioni da un volume eguale di anidride carbonica ottenuto dalla decomposizione del bicarbonato di sodio mediante acido cloridrico.

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1966.

Seconda variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per l'esercizio finanziario 1965-66.

IL MINISTRO**PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1965, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1965-66 del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: Gestione principale e Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1965, con il quale sono state apportate alcune variazioni agli stati di previsione predetti;

Considerato che la Commissione della Comunità Economica Europea, con decisioni del 22 dicembre 1965, pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 15 del 26 gennaio 1966, ha approvato la corresponsione di due contributi, rispettivamente di L. 29.668.967 e di L. 312.278.118, per un totale di lire 341.947.085, per spese inerenti alla rieducazione professionale di lavoratori emigranti e di lavoratori disoccupati;

Considerato che in conseguenza di migliori accertamenti alcuni stanziamenti di bilancio risultano eccessivi di fronte ad altri che si prevedono insufficienti;

Ritenuto opportuno iscrivere in bilancio le maggiori entrate ed adeguare all'effettive necessità la previsione delle spese;

Decreta:

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Gestione principale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1965-66, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I — ENTRATE

Titolo II — Entrate straordinarie

In aumento:

Capitolo 12. — Rimborso dalla Comunità Economica Europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità Europea Carbone Acciaio, di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori L. 341.947.085

PARTE II — SPESE

Titolo I — Spese ordinarie

In aumento:

Capitolo 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento L. 150.000.000

Capitolo 3. — Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed Istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. a) » 205.000.000

L. 355.000.000

In diminuzione:

Capitolo 1. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori L. 200.000.000

L. 155.000.000

In aumento:

Capitolo 9. — Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 L. 186.947.085

TOTALE generale aumento delle spese L. 341.947.085

Roma, addì 26 febbraio 1966

(2245)

Il Ministro: Bosco

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 marzo 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Carlos Roncajolo, Console di Venezuela a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, del Veneto, del Trentino-Alto Adige e della Venezia Giulia.

In data 4 marzo 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Maria Arias Schreiber de Gallini, Console onorario di Perù a Milano.

(2500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Solarino

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.423.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.077.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556)

Autorizzazione al comune di Catenanuova

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.229.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557)

Autorizzazione al comune di Assoro

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.623.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558)

Autorizzazione al comune di Zeddiani

ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545)

**Autorizzazione al comune di Colletorto
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.116.282, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546)

**Autorizzazione al comune di Raviscanina
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.407.181, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547)

**Autorizzazione al comune di Tropea
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.734.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548)

**Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.640.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549)

**Autorizzazione al comune di Barisciano
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.681.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550)

**Autorizzazione al comune di Bovino
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.827.044, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551)

**Autorizzazione al comune di Escolca
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2552)

**Autorizzazione al comune di Tempio Pausania
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553)

**Autorizzazione al comune di Selegas
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.243.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559)

**Autorizzazione al comune di Senorbì
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560)

**Autorizzazione al comune di Samugheo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Samugheo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561)

**Autorizzazione al comune di San Vero Milis
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di San Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.422.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

**Autorizzazione al comune di Mogorella
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Mogorella (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.784.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

**Autorizzazione al comune di Fordongianus
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 22 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,87	624,92	624,95	624,88	624,89	624,84	624,90	624,87	624,84	624,92
\$ Can.	580,60	580,65	580,50	580,65	580,35	580,55	580,75	580,50	580,55	580,50
Fr. Sv.	143,91	143,94	143,94	143,925	143,90	143,90	143,92	143,89	143,90	143,93
Kr. D.	90,65	90,62	90,63	90,59	90,60	90,60	90,61	90,62	90,60	90,60
Kr. N.	87,38	87,38	87,34	87,375	87,40	87,37	87,3675	87,37	87,37	87,37
Kr. Sv.	121,43	121,41	121,43	121,425	121,20	121,44	121,40	121,44	121,44	121,43
Fol.	172,65	172,53	172,53	172,52	172,65	172,63	172,5375	172,63	172,63	172,55
Fr. B.	12,55	12,55	12,5475	12,5495	12,545	12,54	12,5495	12,54	12,55	12,545
Franco francese	127,49	127,50	127,47	127,845	127,45	127,48	127,485	127,51	127,48	127,47
Lst.	1746,60	1746,40	1746,375	1746,15	1746 —	1746,40	1746,25	1746,40	1746,40	1746,20
Dm. occ.	155,68	155,69	155,69	155,675	155,67	155,60	155,665	155,69	155,70	155,69
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1775	24,15	24,18	24,1785	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,786	21,79	21,78	21,79	21,84	21,79	21,7785	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,43	10,425	10,43	10,42	10,4215	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 22 marzo 1966

Rendita 5% 1935	106,725	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,65
Redimibile 3,50% 1934	100,575	» 5% (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 3,50% (Ricostruzione)	89 —	» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,775
Id. 5% (Ricostruzione)	98,80	» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,935
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,55	» 5% (» 1° aprile 1973)	100,90
Id. 5% (Città di Trieste)	98,70	» 5% (» 1° aprile 1974)	100,60
Id. 5% (Beni Esteri)	98,525	B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	100,30
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1966)	100,55		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,89	1 Franco belga	12,549
1 Dollaro canadese	580,70	1 Franco francese	127,485
1 Franco svizzero	143,922	1 Lira sterlina	1746,20
1 Corona danese	90,60	1 Marco germanico	155,67
1 Corona norvegese	87,371	1 Scellino austriaco	24,178
1 Corona svedese	121,412	1 Escudo Port.	21,784
1 Fiorino olandese	172,529	1 Peseta Sp.	10,423

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTENomina del commissario governativo
dell'Associazione nazionale bachicoltori

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 12 febbraio 1966, è stato nominato commissario governativo dell'Associazione nazionale bachicoltori, con i poteri del Consiglio di amministrazione, il dott. Carlo Cobre, ispettore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(2308)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante all'art. 10 delle norme
di attuazione del piano regolatore generale di Ferrara

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1966, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 301, è stata approvata la variante all'art. 10 delle norme di attuazione del piano regolatore generale di Ferrara.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(2494)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 dicembre 1965 dal sig. Jugovaz Mario, nato a Sterna di Grisignana (Pola) il 10 dicembre 1939, residente a Trieste, Padriciano n. 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Meriggili;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Jugovaz Mario è ridotto nella forma italiana di Meriggili.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. Il prefetto: MICELI

(2209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di assistente commerciale aggiun'ò di 2° classe nella carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di assistente commerciale aggiunto di 2° classe nella carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 novembre 1965, avranno luogo a Roma presso la Casa internazionale dello studente, viale del Ministero degli affari esteri n. 6, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1966, alle ore 8.

(2531)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami per l'ammissione di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di diciotto allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1° classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1966-67.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 giugno 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei Collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Visto la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per lo Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'A.M.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, concernente il riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'A.M.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Ar-

ma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1° classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1966-67.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

- n. 100 per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale;
- n. 18 per il Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

- a) ad una visita psicofisiologica presso un Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;
- b) ad un esame scritto di composizione italiana;
- c) ad un esame orale di matematica;
- d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovano nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, numero 555) con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1966;

B) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria podestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

C) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

D) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

E) siano celibi o vedovi senza prole;

F) abbiano conseguito alla data della presentazione della domanda definitiva, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, o pareggiata, o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica ruolo naviganti normale:
diploma di maturità classica, o scientifica o artistica di seconda sezione;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o nautico, o commerciale, o per geometri;
diploma di abilitazione magistrale;

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

diploma di maturità classica, o scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o nautico, o per geometri;

G) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e della attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di allievo ufficiale in servizio permanente effettivo, nonché della idoneità generica al volo (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 31 maggio 1966 a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni, la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria podestà o la tutela.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

- a) la data e il luogo di nascita;
 b) il possesso della cittadinanza italiana;
 c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 d) le eventuali condanne riportate;
 e) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire entro la data di presentazione della domanda definitiva. (I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito e in quale sessione);
 f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 g) di essere celibi o vedovi senza prole.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendano partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

Per i candidati che per il titolo di studio posseduto possano essere ammessi al concorso soltanto nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed omettano di indicarlo sulla domanda, il Comando Accademia aeronautica potrà provvedere d'ufficio ad ammetterli al concorso in detto ruolo.

Per i militari la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono. I Comandi interessati faranno seguire altresì, un rapporto informativo in duplice copia.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli).

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

I candidati dovranno altresì dichiarare, nella domanda provvisoria, la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile, ha la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che, all'atto della presentazione della domanda provvisoria, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al Comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

Analoga urgente comunicazione dovranno fare i candidati rimandati in seconda sessione, specificando le materie per le quali dovranno ripetere l'esame nella sessione autunnale.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipolenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera F).

A tal fine coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno allegare alla domanda provvisoria il diploma in originale, o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e continuo di conseguirlo entro la data di presentazione della domanda definitiva, dovranno allegare alla domanda provvisoria un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 5.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un Istituto medico-legale della Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido e cioè tessera di riconoscimento oppure fotografia recente autenticata da un notaio oppure dal

Comune di residenza. La fotografia applicata su foglio di carta bollata da L. 400 (senza cartoncino, mezzo busto, formato 4 x 6, senza copricapo, su fondo chiaro) dovrà recare in basso con calligrafica chiara di pugno del candidato, nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato stesso.

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, l'Istituto medico-legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera G) n. 1) del precedente art. 2, mentre per i candidati al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, lo Istituto accerterà che essi siano in possesso della idoneità di cui alla lettera G) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera G) n. 1) del precedente art. 2, si intendono in possesso della idoneità di cui alla lettera G) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera G) n. 1) del citato art. 2, ma risultino invece in possesso della idoneità di cui alla lettera G) n. 2) dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Gli assenti a visita saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino Presidio aeronautico o Comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1° classe a tariffa militare (numero 6 per viaggio di servizio) sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione relative alla visita medica, agli esami ed all'inizio del corso.

Art. 7.

I candidati dovranno far pervenire entro il 1° ottobre 1966 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando Accademia - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5.

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni già previste dall'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicazione alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

Per i candidati minorenni, la firma in calce alla domanda definitiva dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le firme apposte, in calce alla domanda definitiva (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo, fermo restando l'obbligo per i militari stessi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1) - A) copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa. La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 400 per ogni foglio);

B) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 400);

C) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

2) documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo articolo 9.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulta che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che abbiano frequentato corsi di istruzione presso Università o Istituti superiori dovranno allegare un certificato comprovante gli studi compiuti; su detto certificato dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate.

3) atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 7 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri dovranno presentare due distinte domande allegando i documenti di cui sopra ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

Art. 8.

La Commissione d'esame, che sarà nominata con successivo decreto, sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica e composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno successivamente stabilite.

I candidati idonei alla visita saranno convocati con avviso personale per sostenere le prove di esame di cui all'art. 1 del presente decreto.

L'esame scritto sarà seguito subito o a breve scadenza dagli esami orali.

Qualora gli esami si effettuassero presso l'Accademia aeronautica, i concorrenti che dovranno sostenere gli esami orali entro breve termine dallo svolgimento della prova scritta, potranno fruire di vitto e alloggio gratuiti presso l'Accademia aeronautica.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di « foglio di aggregazione ». Essi al termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto descritti all'allegato 1.

L'idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita, quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito, e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quando previsto al successivo art. 16.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni esame di lingue estera sostenuto dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388; ed art. 5 legge 5 gennaio 1957, n. 3 e successive estensioni e modifiche riflettenti rispettivamente le precedenza stabilite per i provenienti dai Collegi militari,

dagli Istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiore od universitari e superato i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

I primi cento candidati della graduatoria del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed i primi 18 candidati della graduatoria del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la 1ª classe dell'Accademia aeronautica.

I militari che saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove di esame e quelli che, pur restando idonei, non risulteranno vincitori, se civili, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno; se militari saranno restituiti al corpo di provenienza.

Il Ministero della difesa-Aeronautica in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciataria.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 400;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Comune di residenza, ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

3) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 400 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

5) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi, dalla madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenni) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 6) su carta bollata da L. 400;

6) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera F) o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e lo abbiano già allegato alla domanda provvisoria, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dall'obbligo di presentare altro titolo di studio.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio, di cui al presente articolo.

I documenti dei candidati residenti all'estero dovranno essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri a cura dei candidati stessi.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 11.

Il Ministero della difesa potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dovere ammettere a far parte dell'Accademia aeronautica.

Art. 12.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati risultati idonei, il genitore o il tutore debbono obbligarsi, con regolare atto di sottomissione redatto in carta legale e conforme all'allegato modello 7 a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e cioè:

- a) le spese di manutenzione del vestiario;
- b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;
- c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 13.

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituite le seguenti borse di studio:

- 1) Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:
 - a) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;
 - b) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 2ª classe;
 - c) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 3ª classe.

La borsa di studio di cui alla lettera a) è assegnata in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. Le borse di studio di cui alle lettere b) e c) sono assegnate in base alle graduatorie dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e da questa alla terza, al voto riportato in attitudine militare, al volo, alla condotta.

Tutte le borse sono assegnate il 28 marzo di ogni anno.

- 2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di L. 3.660.000.

Il reddito annuo è devoluto a favore di un allievo della seconda e un allievo della terza classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

- 3) Borsa di studio dell'Unione militare: l'Unione militare bandisce ogni anno un concorso per due premi di studio in denaro da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella 1ª sessione di esami.

- 4) Fondazione aspirante ufficiale pilota Bruno Francin costituita con capitale nominale di L. 200.000 in titoli di Stato (rendita 5%).

La rendita annua è devoluta a favore dell'allievo del 3º corso, scelto fra i profughi giuliani o dalmati o, in mancanza, tra i nati delle Tre Venezie, compreso nel 1º terzo della graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla seconda alla terza classe.

Alla borsa di studio dell'Unione militare di cui al numero 3) del presente articolo possono concorrere oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 14.

Gli studi compiuti dagli allievi dell'Accademia aeronautica in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico, o per geometri, sono parificati a quelli dei corsi della Facoltà di ingegneria, secondo l'equiparazione derivante dalle norme in vigore.

Art. 15.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenni);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 17.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione nei confronti degli obblighi di leva sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 16.

I corsi per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni sei.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

Al termine dell'anno accademico gli allievi sono sottoposti agli esami su tutte le materie teorico e pratico-professionali di insegnamento.

Le sessioni di esami sono due.

All'inizio del 3º anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3º anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del Comando dell'Accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18.

Art. 17.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, all'atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18, salvi i casi di dimissione.

Agli allievi del ruolo ingegneri, che successivamente all'ammissione in Accademia, ne faranno richiesta e risulteranno possedere la prescritta idoneità psico-fisiologica, sarà concessa la possibilità di conseguire il brevetto di pilota di aeroplano.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla Facoltà di ingegneria di una Università o di un Politecnico per frequentarvi il triennio

di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami di integrazione nelle materie aggiunte che potranno essere richieste dalle Facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministero della difesa.

Gli allievi potranno essere assegnati presumibilmente ad uno dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

- ingegneria aeronautica;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria civile;
- ingegneria elettrotecnica;
- ingegneria meccanica.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonché ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri con anzianità decorrente dalla data di conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della Facoltà o del Politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere alla Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui all'ottavo comma del presente articolo sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 18.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivi previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del 4° anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 19.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria; fissata nella misura di L. 12.000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 4000 ciascuna;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessari per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'Accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di lire 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra, è dovuto il pagamento della retta fissata nella misura di L. 22.000.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti), sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali, escluse le specialità) fissate nella misura di L. 8000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del 1° e 2° anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966
Registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 118

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana su un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

Il tema verrà estratto in presenza dei candidati e della Commissione, fra tre temi contenuti ciascuno in busta sigillata.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrarsi di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in ma-

nera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

Algebra

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione.

Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile. Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori.

Frazioni algebriche; operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite.

Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi.

Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazione fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Applicazione dell'algebra alla geometria.

Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative. Cenni sulle potenze ad esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria

Criteri d'uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici.

Circonferenza e cerchio; archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono. Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà.

Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari.

Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati e del terzo proporzionale continuo dopo due segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli.

Applicazione (teorema sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Misure di archi e di settori circolari.

Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari.

Retta e piano paralleli. Piani paralleli.

Angoli di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe.

Diedri ed angoloidi. Misure dei diedri. Criteri di uguaglianza dei triedri. Definizione di poliedro.

Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenni sui poliedri regolari.

Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici) aree e volumi relativi.

Sezioni parallele di un angoloide. Cenni sui poliedri simili.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: $18^\circ, 30^\circ, 36^\circ, 45^\circ$.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione; formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche. Trasformazione di una espressione (algebraica) in un'altra calcolabile con i logaritmi.

Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.

Risoluzione dei triangoli rettangolari. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressione trigonometrica dell'area di un triangolo; deduzione della formula di Erone.

Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio inscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti.

Esercizi sul calcolo logaritmico trigonometrico con l'uso di tavole a 5 decimali.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PROVVISORIA

Al Comando dell'Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi - POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a (provincia) in via n. chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1^a classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1966-67.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (2) conseguito nell'anno presso l'Istituto di 1^a sessione - 2^a sessione.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) che dovrà sostenere il presso l'Istituto di

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per (3) ;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ;

d) di non aver riportato condanne penali (5)
e) di essere iscritto al distretto militare di

o Ufficio leva di o capitaneria di porto di
f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella

posizione (6) ;
g) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito

nella notificazione del concorso;
h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera: (7)

Il candidato

.

Firma leggibile del genitore o tutore
se il candidato è minorenne

.

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo di genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti, dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

ALLEGATO N. 3

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA QUALE ALLIEVO UFFICIALE IN S.P.E. DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Per opportuna conoscenza dei candidati se ne riportano qui di seguito le principali indicazioni.

Esame somativo

E' richiesta l'integrità anatomica e funzionale dei vari organi ed apparati attraverso esame clinico generale, prove valutative funzionali ed esami di laboratorio. Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano una statura inferiore a m. 1,60.

La dentatura deve essere in buone condizioni.

Esame oculistico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale delle congiuntive, annessi e mezzi diottrici. Sono causa di non idoneità, fra l'altro:

- 1) il visus inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio. Non è consentita la correzione con lenti;
- 2) tutti i gradi di anomalia della percezione dei colori.

Esame otorinolaringologico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico e dell'equilibrio statico e dinamico corporeo.

Esame psicofisiologico

Sono richieste particolari attitudini psicofisiologiche ed una personalità estremamente equilibrata.

ALLEGATO N. 4

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA QUALE ALLIEVO UFFICIALE IN S.P.E. DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI

I requisiti fisici e psico-fisiologici per l'ammissione al Corpo allievi ufficiali G.A.r.i. in servizio permanente effettivo presso l'Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Tra le cause di inabilità si ricordano:

- 1) statura inferiore a m. 1,60;
- 2) visus inferiore a 7/10 in entrambi gli occhi anche dopo correzione con lenti.

Tutti i gradi di anomalia nella percezione dei colori.

ALLEGATO N. 5

DOMANDA DEFINITIVA

(in carta bollata da L. 400 e possibilmente dattilografata)

Al Comando Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli)

Il sottoscritto (1) nato a il domiciliato a (provincia) in via n. chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1966-67.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di conseguito nell'anno 1ª sessione - 2ª sessione presso l'Istituto di

Il sottoscritto dovrà conseguire il titolo di studio di in 2ª sessione presso l'Istituto di

Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la sua responsabilità:

- a) di voler partecipare al concorso per (2) ;
- b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

- (3) ;
- d) di non aver riportato condanne penali (4) ;
- e) di essere iscritto al distretto militare di

o Ufficio leva di o capitaneria di porto di ;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) ;

g) di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara, altresì, di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (6)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (7):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

. li ;
 Il candidato
 ;

Firma leggibile del genitore o tutore
 (solo per i minorenni)

Visto per l'autenticità delle firme (8) ;

(1) Cognome e nome (il cognome dev'essere scritto in stampello).

(2) Indicare se s'intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che partecipano al concorso in entrambi i ruoli, dovranno presentare due distinte domande, allegando i documenti ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.

(6) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

(7) Vedi i documenti specificati all'art. 7 del bando di concorso.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante del Corpo. Per i candidati residenti all'estero, la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 6

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI

L'anno e questo dì del mese di è comparso davanti a me, sindaco del Comune suddetto, il sig. (1) del minorenne (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nella Accademia militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3)

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. li ;
 Il dichiarante
 ;

Il sindaco
 ;

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO N. 7

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE

(prescritto dagli artt. 7 e 12 della presente notificazione)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . domiciliato a . . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . . . le seguenti spese che mi saranno indicate con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

- a) le spese di manutenzione del vestiario;
 b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;
 c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Qualora l'allievo . . . dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni 15 dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e m'impegno a restituire entro 5 giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1966-67, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali, che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

. li .

Firma leggibile

N. B. — L'atto provvisorio di sottomissione, da inviare con la domanda definitiva (art. 7) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da L. 400 autenticato esclusivamente dal notaio e registrato all'Ufficio Atti privati.

L'autentica del notaio dovrà essere repertoriata e contenere l'eventuale espressa rinuncia all'assistenza di testimoni.

ALLEGATO N. 8

ELENCO DEGLI EFFETTI PERSONALI

di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia per gli esami

- | | | |
|--------------------------------------|------|------|
| 1) Calze | paia | n. 4 |
| 2) Mutande | » | » 2 |
| 3) Fazzoletti | » | » 6 |
| 4) Asciugamani | » | » 2 |
| 5) Pigiama | » | » 1 |
| 6) Necessario per toilette | » | » 1 |

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopraelencati i quali rappresentano il minimo indispensabile per la permanenza in Accademia durante gli esami e in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 9

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

- | | | |
|---|----|-----|
| 1) Asciugatoi da bagno | n. | 2 |
| 2) Asciugatoi (cm. 40 x 60) | » | » 6 |
| 3) Asciugamani | » | » 6 |
| 4) Baule o cassa | » | » 1 |
| 5) Berretto di cordellino g.a. (bustina) per divisa giornaliera invernale | » | » 2 |
| 6) Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale | » | » 1 |

- | | | |
|---|----|------|
| 7) Berretto bianco per divisa estiva | n. | 1 |
| 8) Berrettino di tela kaki tipo estivo per piloti | » | » 1 |
| 9) Berrettino da volo tipo invernale | » | » 1 |
| 10) Bretelle | p. | 1 |
| 11) Borraccia (in uso temporaneo) | n. | 1 |
| 12) Borsa completa per toletta | » | » 1 |
| 13) Borsa portatovaglioli | » | » 2 |
| 14) Calzari da volo tipo estivo | p. | 1 |
| 15) Calzari impellicciati da volo invernali | » | » 1 |
| 16) Calze di cotone nero | » | » 16 |
| 17) Calze di lana da montagna | » | » 3 |
| 18) Calze di lana bianca per ginnastica | » | » 6 |
| 19) Calzettoni senza piede | » | » 2 |
| 20) Calze di cotone grigio azzurro | » | » 22 |
| 21) Camicia di tela bianca | n. | 6 |
| 22) Camicia di tela g.a. maniche corte | » | » 4 |
| 23) Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera | » | » 4 |
| 24) Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria | » | » 1 |
| 25) Casco per pilota completo P4 A/2 | » | » 1 |
| 26) Combinazione di tela kaki estiva per pilota | » | » 2 |
| 27) Combinazione da lavoro (in uso temporaneo) | » | » 3 |
| 28) Combinazione da volo anti G. a pantalone | » | » 1 |
| 29) Costumi di lana estivi per detta | » | » 2 |
| 30) Costumi di lana invernali per detta | » | » 2 |
| 31) Cravatta nera | » | » 3 |
| 32) Colletti bianchi inamidati o di nylon | » | » 8 |
| 33) Cinghia di cuoio per pantaloni | » | » 1 |
| 34) Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa) | » | » 1 |
| 35) Cinturino con fibbia metallica | » | » 1 |
| 36) Distintivi A.M. in lana rossa | » | » 10 |
| 37) Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1) | » | » 4 |
| 38) Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona) | » | » 2 |
| 39) Distintivo per pilota d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona) | » | » 1 |
| 40) Distintivo per tuta da volo | » | » 2 |
| 41) Fazzoletti bianchi di cotone | » | » 16 |
| 42) Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo) | » | » 1 |
| 43) Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera | » | » 1 |
| 44) Giubetto di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale | » | » 1 |
| 45) Giubetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva | » | » 2 |
| 46) Giarrettiere | p. | 1 |
| 47) Guanti da volo invernali | » | » 1 |
| 48) Guanti da volo estivi | » | » 1 |
| 49) Guanti di filo bianco | » | » 3 |
| 50) Guanti di pelle marrone | » | » 3 |
| 51) Impermeabile di gabardine di lana blu | n. | 1 |
| 52) Libretto di istruzione per casco da volo | » | » 1 |
| 53) Maglia a carne di lana | » | » 4 |
| 54) Magliette sportive di lana (tipo canottiera) | » | » 2 |
| 55) Maglione di lana g.a. per allievi | » | » 2 |
| 56) Maglie sportive di lana | » | » 3 |
| 57) Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera) | » | » 6 |
| 58) Maglie bianche di cotone estive (tipo marina) | » | » 6 |
| 59) Mutande di tela corta | p. | 10 |
| 60) Mutande da bagno | » | » 1 |
| 61) Mutandine di tela bianca per ginnastica | » | » 3 |
| 62) Numeri metallo del Corso | n. | 4 |
| 63) Occhiali da sole | p. | 1 |
| 64) Pantaloni corti di tela g.a. | » | » 2 |
| 65) Pantaloni di fresco lana g.a. senza tasche, con due taschini alla cintura e n. 2 tasche posteriori | » | » 2 |
| 66) Pantaloni di fresco lana per divisa da uscita | » | » 2 |
| 67) Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera senza tasche laterali, con due taschini e due tasche posteriori | » | » 2 |
| 68) Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale | » | » 2 |
| 69) Pantalone di pettinato g.a. corti a gambale (all'inglese, in uso temporaneo) | » | » 1 |
| 70) Pantofole | p. | 1 |
| 71) Pigiama | n. | 3 |
| 72) Pugnaletto dorato con manico di madreperla completo di pendagli | » | » 1 |
| 73) Sacchetto per casco da volo | » | » 1 |
| 74) Sacchetto per biancheria | » | » 1 |

75) Scarpe basse di cuoio nere	p. 2
76) Scarpe di tela per ginnastica	» 3
77) Scarpe alte nere tipo A.M.	» 4
78) Scarpe da montagna	» 1
79) Stivaloni (in uso temporaneo)	n. 2
80) Sospensori elastici a fasce	» 2
81) Spazzole per scarpe	p. 7
82) Stellette per tenute diverse	n. 1
83) Tascapane (in uso temporaneo)	» 1
84) Targhetta di plastica portanome	» 1
85) Talloncino di plastica per combinazione da volo con pome e gruppo sanguigno (da applicare sul lato destro della tuta)	» 1
86) Tenuta di volo tipo invernale in due pezzi	» 1
87) Tuta sportiva	p. 2
88) Uose di tela bianca	» 2
89) Cavigliere di tela g.a.	n. 1
90) Valigia per indumenti di volo	» 1
91) Valigia o cassetta	p. 1
92) Zoccoli di legno	» 1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fre-giarsene.

Avvertenza - Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella, potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

ALLEGATO N. 10

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI DEL G.A.r.i. (1° ANNO) DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

1) Asciugatoi da bagno	n. 2
2) Asciugatoi (cm. 40 x 60)	» 6
3) Asciugamani	» 6
4) Baule o cassa	» 1
5) Berretto di cordellino g.a. (bustina) per divisa giornaliera invernale	» 2
6) Berretto di cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	» 1
7) Berretto bianco per divisa estiva	p. 1
8) Bretelle	n. 1
9) Borraccia (in uso temporaneo)	» 1
10) Borsa completa per toilette	» 2
11) Borsa portatovaglioli	p. 16
12) Calze di cotone nero	» 3
13) Calze di lana da montagna	» 6
14) Calze di lana bianca da ginnastica	» 2
15) Calzettoni senza piede	» 22
16) Calze di cotone g.a.	n. 6
17) Camicia di tela bianca	» 4
18) Camicia di tela g.a. maniche corte	» 4
19) Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	» 1
20) Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	» 3
21) Combinazione da lavoro (in uso temporaneo)	» 3
22) Cravatta nera	» 8
23) Colletti bianchi inamidati o di nylon	» 1
24) Cinghia di cuoio per pantaloni	» 1
25) Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	» 1
26) Cinturino con fibbia metallica	» 10
27) Distintivi A.M. in lana rossa	» 4
28) Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 1° anno, scelto) (1)	» 16
29) Fazzoletti bianchi di cotone	» 1
30) Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo)	» 1
31) Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	» 1
32) Giubbotto di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	» 2
33) Giubbotto di tela bianca per divisa ordinaria estiva	p. 1
34) Giarrettiere	» 3
35) Guanti di filo bianco	» 3
36) Guanti di pelle marrone	n. 1
37) Impermeabile di gabardine di lana blu	» 4
38) Maglie di lana a carne	» 2
39) Maglie sportive di lana (tipo canottiera)	» 2
40) Maglioni di lana g.a. per allievi	» 3
41) Maglie sportive di lana	» 6
42) Maglie bianche di cotone estive tipo canottiera	» 6
43) Maglie bianche di cotone estive (tipo marina)	» 6

44) Mutande di tela corte	p. 10
45) Mutandine da bagno	» 3
46) Mutandine di tela bianca per ginnastica	n. 4
47) Numeri metallo del corso	p. 2
48) Pantaloni corti di tela g.a.	» 2
49) Pantaloni di fresco lana g.a., senza tasche, con due taschini alla cintura e due tasche posteriori	p. 2
50) Pantaloni di fresco lana g.a. per divisa da uscita	» 2
51) Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera senza tasche laterali, con due taschini e due tasche posteriori	» 2
52) Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	» 2
53) Pantaloni di pettinato g.a. corti a gambale (all'inglese, in suo temporaneo)	» 1
54) Pantofole	» 1
55) Piglama	n. 3
56) Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli	» 1
57) Sacchetto per biancheria	p. 2
58) Scarpe basse di cuoio nere	» 3
59) Scarpe di tela per ginnastica	» 4
60) Scarpe alte nere tipo A.M.	» 1
61) Scarpe da montagna	» 1
62) Stivaloni (in suo temporaneo)	n. 2
63) Sospensori elastici a fasce	» 2
64) Spazzole per scarpe	p. 7
65) Stellette per tenute diverse	n. 1
66) Tascapane (in uso temporaneo)	» 1
67) Targhetta di plastica portanomi	» 2
68) Tuta sportiva	p. 2
69) Uose di tela bianca	» 2
70) Cavigliere di tela g.a.	n. 1
71) Valigia o cassetta	p. 1
72) Zoccoli di legno	» 1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fre-giarsene.

Avvertenza - Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(2305)

MINISTERO DELLA SANITA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3° classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 10 - ottobre 1965 - è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 8, foglio n. 394, che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3° classe in prova nella carriera direttiva amministrativa, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1963 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1964.

(2323)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3° classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 2 marzo 1966, il diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3° classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 14, 15 e 16 aprile 1966, con inizio alle ore 8,30, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(2324)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a cinque posti di vice consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale del 3 dicembre 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2^a, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di gennaio 1966, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/46260 del 2 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1966, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 161, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra.

(2159)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1965, messo in distribuzione l'11 febbraio 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964.

(2225)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro bandito con decreto del medico provinciale n. 3907 del 31 ottobre 1964;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso ostetriche formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto del medico provinciale n. 1523 del 27 aprile 1965 e parzialmente modificata con decreto del medico provinciale n. 1909 del 24 maggio 1965 e n. 3105 del 25 agosto 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

	punti	60 — su 120
1. Nannizzi Maria	58,12	»
2. Braga Piera	57,44	»
3. Marini Ermelina	56,96	»
4. Boi Grazia	53,11	»
5. Pattelli Oriele	52,47	»
6. Mura Luciana	51,59	»
7. Mamusa Maria	49,85	»
8. Turcato Linda	49,64	»
9. Quoti Carmela	49,20	»
10. Loddo Elvira	47,41	»
11. Cherchi Teresa	46,28	»
12. Musanti Liliana	46,13	»
13. De Matteis Franca	45,95	»
14. Argiolas Vincenza	45,33	»
15. Anedda Salvina		

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 23 febbraio 1966

*Il medico provinciale: PUTZU***IL MEDICO PROVINCIALE**

Visto il proprio odierno decreto n. 719 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto del medico provinciale n. 3907 del 31 ottobre 1964;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

- 1) Nannizzi Maria: Mamoiada;
- 2) Braga Piera: Cuglieri;
- 3) Marini Ermelina: Orotelli;
- 4) Boi Grazia: Escalaplano;
- 5) Pattelli Oriele: Sarule;
- 6) Mura Luciana: Consorzio Lotzorai-Triei;
- 7) Mamusa Maria: Sergono;
- 8) Turcato Linda: Ortueri;
- 9) Quoti Carmela: Montresta;
- 10) Loddo Elvira: Oniferi;
- 11) Cherchi Teresa: Esterzili;
- 12) Musanti Liliana: Gadoni;
- 13) De Matteis Franca: Talana;
- 14) Anedda Salvina: Ussassai.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto dell'11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 23 febbraio 1966

Il medico provinciale: PUTZU

(2376)

UMBERTO PETTINARI, direttore